

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2021, n. 59-4510

Recepimento del Protocollo integrativo del Protocollo di cui alla D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021, con Federfarma Piemonte e ASSOFARM Piemonte, per l'attività di somministrazione dei vaccini anti Covid-19.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- l'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e, conseguentemente, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale, per cui un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale;
- l'Italia ha attraversato una fase di notevole trasmissione del virus presso la collettività, per cui le strategie di sanità pubblica si sono rivolte, in primo luogo, alla riduzione della morbilità e della mortalità, nonché al mantenimento dei servizi essenziali principali e, successivamente, alla riduzione della trasmissione al fine di diminuire ulteriormente il carico di malattia e le conseguenze sociali ed economiche;
- risulta necessario fornire efficaci informazioni complete, obiettive ed accurate con la finalità di favorire un'ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, cui occorre, in particolare, rappresentare che le rigorose procedure di autorizzazione dell'UE assicurano ampia sicurezza per gli assistiti;

visto l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "*Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale*", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;

considerato che la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere i farmacisti convenzionati pubblici e privati nella campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, come già a suo tempo espresso dal Presidente, dall'Assessore alla Sanità e dai tecnici regionali e del DIRMEI in occasione delle riunioni tenutesi presso il DIRMEI stesso in data 11 gennaio 2021, nonché in occasione degli incontri con i rappresentanti di FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte del 12 gennaio 2021, con il Presidente della Regione Piemonte e l'Assessore alla Sanità;

preso atto della nota prot. n. 56531 del 25.02.2021 inviata alla Regione Piemonte dal Dipartimento Interaziendale a valenza Regionale "*Malattie ed Emergenze Infettive*" e dall'Unità di Crisi regionale per l'emergenza COVID-19, agli atti del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, con cui si rileva l'indispensabilità dell'utilizzo delle farmacie territoriali aperte al pubblico per la vaccinazione anti COVID-19, in analogia a quanto previsto dal Piano vaccinale antinfluenzale, tenuto conto della capillarità del servizio prestato e della capacità ad assicurare il necessario supporto logistico per la gestione del vaccino da utilizzare, con particolare

riferimento al mantenimento della “catena del freddo”, all’approvvigionamento, alla custodia e alla consegna del vaccino;

premessi che l’articolo 1, comma 471 della Legge 178/2020 come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera h) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto che:

“In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del Decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del Decreto-Legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria”.

Richiamata la D.G.R. n. 28-3039 del 26 marzo 2021 con cui sono stati approvati gli indirizzi relativi al protocollo tra Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte per la campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2 nell’ambito sperimentale per l’anno 2021 della “Farmacia dei servizi”, sottoscritto in data 29 marzo 2021.

Considerato che:

- con la deliberazione suindicata la Giunta regionale ha dato atto che tale provvedimento comporta per l’attività di distribuzione da parte dei farmacisti pubblici e privati, una spesa massima al momento stimata in euro 1.100.000,00, individuando la copertura finanziaria per l'anno 2021 nell’ambito delle risorse del Fondo Sanitario, assegnate annualmente alle Aziende Sanitarie Regionali e stanziare nella Missione 13, Programma 1, con D.G.R. n. 34-2471 del 04/12/2020, fermo restando che i Direttori Generali dovranno definire le modalità di assorbimento dei maggiori costi all’interno del budget assegnato;

- la medesima deliberazione ha demandato a un successivo provvedimento deliberativo, secondo la disciplina nazionale applicabile al momento dell’espletamento del servizio di somministrazione dei vaccini da parte dei farmacisti, la quantificazione della spesa per tale attività di somministrazione e l’individuazione della relativa copertura finanziaria;

- secondo l’art. 9 del citato protocollo tra Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte per la campagna di vaccinazione anti-COVID-19 nell’ambito sperimentale per l’anno 2021 della “Farmacia dei servizi”, le parti concordano che i contenuti del medesimo protocollo dovranno essere rimodulati secondo le norme nazionali successivamente emanate;

preso atto, inoltre, dell'Accordo quadro stipulato, in data 29 marzo 2021, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-SARS-CoV-2.

Rilevato che, come stabilito nel preambolo dell'accordo quadro citato, "con la sottoscrizione del presente accordo deve intendersi integrata la condizione di Legge secondo cui l'attività di vaccinazione è consentita sulla base dell'articolo 1, comma 471, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), come sostituito dall'articolo 20, comma 2, lettera h), del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 (DL "Sostegni") che prevede che "in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b) del Decreto del Ministro della Salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella GU n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti alla UE finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte di farmacisti opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale" (art. 1 comma 471 della Legge 178/2020);

preso atto che detto Accordo quadro ha previsto che venga riconosciuta alle farmacie una remunerazione pari a euro 6,00, IVA esente, per l'atto professionale del singolo inoculo vaccinale, demandando ad appositi accordi con le Regioni il riconoscimento, a favore delle farmacie, di eventuali ulteriori oneri relativi alle funzioni organizzative, al rimborso dei dispositivi di protezione individuale e dei materiali di consumo, e di eventuali incentivi per il raggiungimento dei target vaccinali stabiliti dalle stesse Amministrazioni territoriali;

premesso che, l'accordo stipulato, in data 29 marzo 2021, tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA e ASSOFARM Piemonte aveva ritenuto quale valore indicativo, con riferimento specifico alla locuzione "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" di cui al comma 471 predetto e in attesa della disposizioni nazionali per l'inoculazione del singolo vaccino, l'importo di 6,50 euro a prestazione, oneri fiscali compresi, comparata all'analoga spesa sostenuta in caso di somministrazione della singola dose effettuata da parte del medico di medicina generale, secondo quanto indicato nel ACN vigente e convenuto con le OSS – MMG (6,16 euro per singola inoculazione, oneri fiscali esclusi).

Dato atto che con successiva D.G.R. n. 56-3336 del 28 maggio 2021 si è proceduto a:

- recepire l'accordo quadro del 29.03.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, FEDERFARMA e ASSOFARM per la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti SARS-CoV-2 con i documenti al medesimo allegati;
- integrare, secondo la valutazione tecnica di congruità elaborata dalla Direzione Sanità e Welfare e depositata agli atti del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, il riconoscimento previsto dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2021, a parziale modifica di quanto espresso dalla precedente Deliberazione n. 28-3039 del 26 marzo 2021, per le farmacie che somministreranno i vaccini, con la quota di 3,00 euro, iva inclusa, per gli oneri relativi alle funzioni organizzative, comprensive della prenotazione al sistema "Il Piemonte ti vaccina", dei DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte a eventuali emergenze individuate nell'accordo nazionale, per un totale di 9,00 euro a prestazione, comprensiva della quota di 6,00 euro esente IVA, prevista dall'Accordo Quadro nazionale per l'attività di somministrazione, e della sopra menzionata quota di 3,00 euro, IVA compresa, per i citati oneri;

- stabilire che la somma di 9 euro viene riconosciuta a fronte di qualsiasi tipologia di vaccino resa disponibile per la vaccinazione in farmacia e che la farmacia deve garantire la gestione ottimale del vaccino, adeguando la seduta vaccinale al numero di dosi dei flaconi e assicurare la corretta conservazione e diluizione del vaccino;
- demandare, in conformità agli indirizzi indicati nella medesima Deliberazione, ad apposito provvedimento della Direzione Sanità e Welfare la stipula e sottoscrizione di apposito protocollo a modifica e integrazione al protocollo sottoscritto in data 29 marzo 2021, tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte per l'adeguamento del costo dell'inoculazione del singolo vaccino e per la remunerazione delle attività relative alle funzioni organizzative, comprensive della prenotazione al sistema "Il Piemonte ti vaccina", comprensiva dei DPI necessari alla somministrazione, dei medicinali e dei dispositivi medici necessari per far fronte a eventuali emergenze individuate nell'accordo nazionale;
- prendere atto che l'art 20, comma 2, lett. h) del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41 dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 471 della Legge 22 dicembre 2020, n. 178, si provvede nell'ambito delle risorse previste dall'art. 1 comma 406-ter della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 20;
- dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 28-3039 del 26 marzo 2021, l'attività di distribuzione dei vaccini da parte dei farmacisti pubblici e privati comporta una spesa massima stimata in Euro 1.100.000,00, per l'anno 2021;
- di modificare parzialmente la D.G.R. n. 28-3039 del 26 marzo 2021, prevedendo che l'attività di distribuzione da parte dei farmacisti pubblici e privati, la cui relativa spesa massima al momento è stata stimata in Euro 1.100.000,00, trova copertura finanziaria per l'anno 2021 nelle risorse previste dall'art. 1 comma 406-ter della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 del citato art. 20 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41;
- prevedere che alla spesa per gli anni 2021-2022 per l'attività di inoculazione e adempimenti correlati dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte dei farmacisti nelle farmacie aperte al pubblico, si faccia fronte con le risorse di cui allo stesso art. 1 comma 406-ter, attualmente stimate in complessivi euro 3.500.000 per gli anni 2021-2022, corrispondente al riparto del 7% di norma spettante alla Regione Piemonte, rispetto all'importo totale di 25 milioni annui di cui al citato art. 1 comma 406-ter, detratta la somma relativa alla parte afferente la distribuzione dei vaccini già prevista in euro 1.100.000, e, pertanto, stimata in restanti euro 2.400.000,00 per gli anni 2021-2022;

preso atto che:

- con Determinazione della Direzione Sanità Welfare n. 1014 dell'08.07.2021 è stato approvato lo schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi";
- in data 8 luglio 2021 il predetto protocollo integrativo è stato sottoscritto dalla parti;

rilevato che, alla luce della campagna vaccinale anti COVID-19 attualmente in corso presso le farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Piemonte:

- l'attuale situazione pandemica e l'entrata in vigore del D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 richiedono un sempre maggiore impegno per aumentare l'attività di somministrazione dei vaccini anti COVID-19;
- la Regione Piemonte, per far fronte alle richieste che sono sempre più crescenti, intende avvalersi anche della capillare presenza nel territorio della farmacie aperte al pubblico;

- il maggiore impegno richiesto alle farmacie è necessario anche per sopperire alle richieste di vaccinazione provenienti dalla popolazione che risiede in aree rurali, disagiate e comunque non limitrofe agli altri centri vaccinali della Regione;

preso atto che, in tale prospettiva, la Direzione Sanità e Welfare, con nota prot. n. 43312 del 6 dicembre 2021, ha invitato le farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Piemonte ad aderire in misura sempre più crescente all'attuale campagna vaccinale anti COVID-19 e ha richiesto alle farmacie già aderenti di incrementare, quanto più possibile, il numero delle vaccinazioni effettuate.

Posto che, alla luce di quanto sopra, in data 14 dicembre 2021 è stato integrato il riconoscimento previsto dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2021 e dal precedente Protocollo integrativo dell'8 luglio 2021, attraverso la stipula di un ulteriore Protocollo Integrativo tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte, secondo le seguenti modalità:

- Farmacie urbane o rurali non sussidiate: 12 euro complessivi per ogni somministrazione di vaccino anti COVID-19 (precisamente 3 euro in aggiunta ai 9 euro riconosciuti a tutte le farmacie aderenti con il protocollo integrativo stipulato dalle parti in data 8 luglio 2021) alle farmacie che effettueranno ogni quattro settimane un numero di inoculazioni di vaccini non inferiore a 240;
- Farmacie rurali sussidiate: 12 euro complessivi per ogni somministrazione di vaccino anti COVID-19 (precisamente 3 euro in aggiunta ai 9 euro riconosciuti a tutte le farmacie aderenti con il protocollo integrativo stipulato dalle parti in data 8 luglio 2021) alle farmacie che effettueranno ogni quattro settimane un numero di inoculazioni di vaccini non inferiore a 96;

considerato che, nell'ambito del medesimo Protocollo integrativo, le parti hanno convenuto che il conteggio delle quattro settimane decorra dal 14 dicembre 2021 sino alla data dell'8 marzo 2022, prorogabile mediante accordo tra le parti e in considerazione di successive modifiche e integrazioni di quanto disposto dall'art. 1 comma 471 della Legge 178/2020;

preso atto della Relazione tecnica di congruità elaborata dalla Direzione Sanità e Welfare e depositata agli atti del Settore Assistenza Farmaceutica Integrativa e Protesica, ove si rileva che le quote integrative devono garantire e remunerare il maggior sforzo organizzativo richiesto alle farmacie per l'implementazione del numero di dosi somministrate e, In particolare:

- l'orario aggiuntivo del personale farmacista;
- la disponibilità di ambienti per il periodo obbligatorio di osservazione per un numero superiore di utenti;
- impiego degli ambienti interni/esterni alla farmacia destinati alla vaccinazione per più tempo, con conseguenti maggiori oneri di gestione;

preso atto che nella medesima relazione, tenuto anche conto dell'analogo riconoscimento complessivo adottato da altre Regioni, nonché alla luce delle considerazioni sopra richiamate, si ritiene congrua la somma complessiva di 12,00 euro, IVA inclusa, a somministrazione, riconosciuta nei limiti e secondo le modalità sopra indicate;

ritenuto, pertanto, opportuno recepire il Protocollo Integrativo di cui all'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto in data 14 dicembre 2021 tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte, finalizzato a integrare il riconoscimento alla farmacie che effettuano somministrazione di vaccini anti COVID-19 previsto dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2021 e dal precedente Protocollo integrativo dell'8 luglio 2021;

premessi che alla data del 6 dicembre 2021 sono state effettuate circa 131.000 vaccinazioni anti COVID-19 nelle farmacie, con una spesa corrispondente a circa 1.179.000 euro

ritenuto che alla spesa prevista dal presente provvedimento, comprensiva dei meccanismi di premialità, per il periodo di validità dell'allegato Protocollo integrativo dal 14 dicembre 2021 all'8 marzo 2022, si faccia fronte con le risorse di cui all'art. 1 comma 406-ter della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 20 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, stimabili, sulla base degli usuali criteri di riparto, in euro 1.800.000,00 circa per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispetto all'importo totale di 25,3 milioni annui di cui al citato art. 1 comma 406-ter, risorse che saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato;

attestata la legittimità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1- 4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14/6/ 2021;

tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale,

visto l'art. 1, comma 471, della Legge 178/2020 e s.m.i;

visto l'art. 20 comma 2 lett. h) del D.L. n. 41 del 22 marzo 2021;

visto il D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009;

visto il D.L. n. 172 del 26 novembre 2021;

vista la D.G.R. n. n. 28-3039 del 26 marzo 2021

vista la D.G.R. n. n. 56-3336 del 28 maggio 2021

delibera

- di recepire il Protocollo Integrativo di cui all'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sottoscritto tra la Regione Piemonte, FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte in data 14 dicembre 2021, integrando il riconoscimento previsto dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2021 e dal Protocollo integrativo dell'8 luglio 2021, secondo le seguenti modalità:
 - o Farmacie urbane o rurali non sussidiate: 12 euro complessivi per ogni somministrazione di vaccino anti COVID-19 (precisamente 3 euro in aggiunta ai 9 euro riconosciuti a tutte le farmacie aderenti con il protocollo integrativo stipulato dalle parti in data 8 luglio 2021) alle farmacie che effettueranno ogni quattro settimane un numero di inoculazioni di vaccini non inferiore a 240;
 - o Farmacie rurali sussidiate: 12 euro complessivi per ogni somministrazione di vaccino anti COVID-19 (precisamente 3 euro in aggiunta ai 9 euro riconosciuti a tutte le farmacie aderenti con il protocollo integrativo stipulato dalle parti in data 8 luglio 2021) alle farmacie che effettueranno ogni quattro settimane un numero di inoculazioni di vaccini non inferiore a 96;

- di prevedere che alla spesa prevista dal presente provvedimento, comprensiva dei meccanismi di premialità, per il periodo di validità dell'allegato Protocollo integrativo dal 14 dicembre 2021 all'8 marzo 2022, si farà fronte con le risorse di cui all'art. 1 comma 406-ter della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dalle disposizioni in materia di remunerazione delle farmacie di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 20 del Decreto Legge 22 marzo 2021 n. 41, stimabili, sulla base degli usuali criteri di riparto, in euro 1.800.000,00 circa per ciascuna annualità 2021 e 2022, rispetto all'importo totale di 25,3 milioni annui di cui al citato art. 1 comma 406-ter, risorse che saranno stanziare sulla Missione 13 Programma 1 e ripartite alle ASL con successivi provvedimenti della Direzione Sanità e Welfare, ad avvenuto riparto delle medesime da parte dello Stato.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI INTERVENTO INTEGRATIVO FRA LA REGIONE PIEMONTE, FEDERFARMA PIEMONTE E ASSOFARM PIEMONTE PER LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE ANTI COVID-19 NELL'AMBITO SPERIMENTALE DELLA "FARMACIA DEI SERVIZI"

TRA

Regione Piemonte, rappresentata dal Direttore della Direzione Sanità e Welfare Dr. Mario Minola

E

FEDERFARMA- Piemonte, rappresentata dal Presidente Massimo Mana

E

ASSOFARM Piemonte, rappresentata dal Delegato regionale Mario Corrado

PREMESSO CHE:

- l'infezione da SARS-CoV-2 rappresenta un rilevante problema di sanità pubblica e, conseguentemente, i vaccini devono essere considerati beni di interesse globale, per cui un reale vantaggio in termini di sanità pubblica si può ottenere solo attraverso la diffusa e capillare campagna vaccinale;
- risulta necessario fornire efficaci informazioni complete, obiettive ed accurate con la finalità di favorire un'ampia adesione alla campagna vaccinale da parte della popolazione, cui occorre, in particolare, rappresentare che le rigorose procedure di autorizzazione dell'UE assicurano ampia sicurezza per gli assistiti;
- l'art. 1 del D.Lgs. n. 153 del 3.10.2009, rubricato "*Nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale*", nel quale, fra l'altro, si prevede che la farmacia partecipi al servizio di assistenza domiciliare integrata attraverso la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici, la preparazione e la dispensazione a domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta, la collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio ed a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, nonché la partecipazione delle farmacie ai programmi di educazione sanitaria e alle campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale rivolti sia alla popolazione generale sia a gruppi a particolare rischio;
- la Regione Piemonte ha inteso coinvolgere i farmacisti convenzionati pubblici e privati nella campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2, come già a suo tempo espresso dal Presidente, dall'Assessore alla Sanità e dai tecnici regionali e del DIRMEI in occasione

delle riunioni tenutesi presso il DIRMEI stesso in data 11 gennaio 2021, nonché in occasione degli incontri con i rappresentanti di FEDERFARMA Piemonte e ASSOFARM Piemonte del 12 gennaio 2021, con il Presidente della Regione Piemonte e l'Assessore alla Sanità;

- l'articolo 1, comma 471 della legge 178/2020 come modificato dall'articolo 20, comma 2, lettera h) del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha previsto che: "In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011, e tenuto conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi appartenenti all'Unione europea finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, è consentita, in via sperimentale, per l'anno 2021, la somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico da parte dei farmacisti, opportunamente formati con le modalità di cui al comma 465, anche con specifico riferimento alla disciplina del consenso informato che gli stessi provvedono ad acquisire direttamente, subordinatamente alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito dei predetti accordi sono disciplinati anche gli aspetti relativi ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini, nonché le opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti. Al fine di assicurare il puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, i farmacisti sono tenuti a trasmettere, senza ritardo e con modalità telematiche sicure, i dati relativi alle vaccinazioni effettuate alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite da queste ultime anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria";
- con Determinazione della Direzione Sanità Welfare n. 1014 dell'08.07.2021, in attuazione alla DGR n. 56-3336 del 28 maggio 2021, è stato approvato lo schema di protocollo integrativo tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 nell'ambito sperimentale della "Farmacia dei Servizi", sottoscritto dalle parti in data 8 luglio 2021

RILEVATO CHE

alla luce della campagna vaccinale anti Covid-19 attualmente in corso presso le farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Piemonte:

1. l'attuale situazione pandemica e l'entrata in vigore del D.L. n. 172 del 26 novembre 2021 richiedono un sempre maggiore impegno per aumentare l'attività di somministrazione dei vaccini anti Covid 19;
2. la Regione Piemonte, per far fronte alle richieste che saranno sempre più crescenti, intende avvalersi anche della capillare presenza nel territorio delle farmacie aperte al pubblico;
3. il maggiore impegno richiesto alle farmacie è necessario anche per sopperire alle richieste di vaccinazione provenienti dalla popolazione che risiede in aree rurali, disagiate e comunque non limitrofe agli altri centri vaccinali della Regione;
4. la Direzione Sanità e Welfare, con propria nota prot. n. 43312 del 6 dicembre 2021, ha invitato le farmacie convenzionate pubbliche e private della Regione Piemonte ad

aderire in misura sempre più crescente all'attuale campagna vaccinale anti Covid-19 e richiede alle farmacie già aderenti di incrementare, quanto più possibile, il numero delle vaccinazioni effettuate.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. di integrare il riconoscimento previsto dall'Accordo quadro nazionale del 29 marzo 2021 e dal Protocollo integrativo di cui alla DGR n. n. 56-3336 del 28 maggio, riconoscendo:
 - Farmacie urbane o rurali non sussidiate: 12 euro complessivi per ogni somministrazione di vaccino anti Covid 19 (precisamente 3 euro in aggiunta ai 9 euro riconosciuti a tutte le farmacie aderenti con il protocollo integrativo stipulato dalle parti in data 8 luglio 2021) alle farmacie che effettueranno ogni quattro settimane un numero di inoculazioni di vaccini non inferiore a 240.
 - Farmacie rurali sussidiate: 12 euro complessivi per ogni somministrazione di vaccino anti Covid 19 (precisamente 3 euro in aggiunta ai 9 euro riconosciuti a tutte le farmacie aderenti con il protocollo integrativo stipulato dalle parti in data 8 luglio 2021) alle farmacie che effettueranno ogni quattro settimane un numero di inoculazioni di vaccini non inferiore a 96.
2. di convenire che il conteggio delle quattro settimane decorre dal 14 dicembre 2021 sino alla data del 08 marzo 2022, prorogabile mediante accordo tra le parti e in considerazione di successive modifiche e integrazioni di quanto disposto dall'articolo 1, comma 471, della legge 178/2020.

Letto approvato e sottoscritto

Torino 14.12.2021

per la Regione Piemonte, il Direttore della Direzione Sanità e Welfare Dr. Mario Minola

per FEDERFARMA- Piemonte, il Presidente Massimo Mana

per ASSOFARM Piemonte, il Delegato regionale Mario Corrado
